

Corrispettivi telematici, il correttivo Omnibus punta a sanzioni più soft

SINTESI OPERATIVA

L'obbligo, in vigore dal 1° gennaio 2026, di collegare POS e registratori telematici per trasmettere i corrispettivi crea dubbi sulle soluzioni software alternative agli RT. Il correttivo Omnibus, approvato il 4 agosto 2026 e ampliato da 28 a 37 articoli, interviene su sanzioni e documento commerciale, ma non è ancora vigente: servono firma del Presidente della Repubblica e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Commercianti e fornitori devono distinguere le proposte economiche dai sistemi conformi e attendere il testo prima di confidare in sanzioni più miti.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

L'obbligo di collegare POS e registratori telematici per l'invio dei corrispettivi telematici, in vigore dal 1° gennaio 2026, sta creando più di un grattacapo a commercianti e produttori di software. Nei pareri sullo schema di decreto legislativo correttivo "Omnibus", le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno chiesto al Governo di rivedere il regime sanzionatorio e di fare chiarezza sulle soluzioni software che si affiancano ai registratori telematici (RT) tradizionali. Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto in via definitiva, ampliandolo da 28 a 37 articoli anche per recepire quelle osservazioni: il testo, tuttavia, non è ancora in vigore, perché attende la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sullo sfondo, la battaglia tra chi produce hardware fiscale e chi propone alternative digitali, spesso più economiche ma non sempre a norma.

COSA PREVEDE L'OBLIGO DI COLLEGAMENTO POS-RT

La Legge di bilancio 2025 ha modificato l'articolo 2, comma 3, del Dlgs 127/2015, imponendo agli esercenti che accettano pagamenti elettronici di collegare ciascun POS al proprio registratore telematico. L'operazione va effettuata attraverso l'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", con credenziali SPID, CNS, CIE oppure Entratel/Fisconline: si tratta di un collegamento logico, non fisico, tra lo strumento di pagamento e il dispositivo che trasmette i corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Chi non effettua l'abbinamento rischia una sanzione da 1.000 a 4.000 euro, a cui può aggiungersi la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

È proprio questa sanzione accessoria, la sospensione dell'attività, il punto più contestato. Camera e Senato ritengono la misura sproporzionata rispetto a un adempimento tecnico che, in molti casi, dipende da problemi di comunicazione tra i sistemi più che da un'effettiva volontà evasiva.

LE RICHIESTE DEL PARLAMENTO SUL DECRETO CORRETTIVO

Nei pareri sullo schema di correttivo Omnibus, le Commissioni Finanze hanno invitato il Governo a intervenire su più fronti. In primo luogo hanno chiesto di ridurre le sanzioni per i disallineamenti tra i dati di pagamento elettronico e quelli dei corrispettivi trasmessi, superando il ricorso alla sospensione dell'attività. In secondo luogo hanno proposto di assoggettare qualunque sistema di memorizzazione e invio dei corrispettivi, comprese le soluzioni software, agli stessi requisiti di verifica, controllo, certificazione e approvazione già previsti per i registratori telematici, escludendo forme di intermediazione o automazione che alterino il rapporto diretto tra esercente e Agenzia delle entrate.

Le Camere hanno chiesto inoltre di correggere l'articolo 83 del nuovo Testo unico IVA (Dlgs 10/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026 e operativo dal 1° gennaio 2027) nella parte in cui disciplina la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La norma dovrebbe specificare che tali funzioni sono possibili non solo tramite i registratori telematici, ma anche mediante soluzioni software, a condizione che garantiscano sicurezza e inalterabilità dei dati, e vengano definite specifiche tecniche coerenti con quelle già stabilite per le soluzioni

hardware. I produttori di software dovrebbero assicurarne la libera disponibilità in regime di concorrenza, con assistenza e manutenzione erogate attraverso laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate.

IL NODO DEI "VELOCIZZATORI"

Al centro della polemica ci sono i cosiddetti "velocizzatori": dispositivi POS "all-in-one" e applicativi software che automatizzano l'interazione con la WebApp dell'Agenzia delle entrate, in particolare con la procedura gratuita "Documento commerciale online". Comufficio, l'associazione di Confcommercio che rappresenta la filiera dei registratori telematici, ha denunciato una diffusione incontrollata di questi strumenti, che intervengono direttamente o indirettamente nella gestione del flusso fiscale.

Secondo Comufficio, tali modalità operative sono incompatibili con quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 413 del 25 settembre 2020, secondo cui va esclusa la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione, più o meno indiretta, nel rapporto tra esercente e procedura telematica dell'Agenzia. L'associazione, guidata dalla presidente Gabriella Criscuolo, segnala anche pratiche commerciali scorrette: alcuni operatori spingerebbero gli esercenti a eliminare o sostituire i propri registratori telematici, alimentando la narrazione, definita "fake news" da Comufficio, secondo cui gli RT sarebbero destinati all'obsolescenza per un'incompatibilità con i sistemi POS che, in realtà, non sussiste.

LE MODIFICHE PROPOSTE AL DOCUMENTO COMMERCIALE

Un ultimo capitolo delle osservazioni parlamentari riguarda le norme sull'emissione del documento commerciale, disciplinate dal DM 7 dicembre 2016. Le Commissioni Finanze hanno suggerito di specificare che il documento commerciale può non essere rilasciato quando, contestualmente, viene emessa una fattura ordinaria o semplificata, oppure una fattura differita ai sensi dell'articolo 21, quarto comma, lettera a) del DPR 633/72, purché nei termini previsti. Hanno chiesto infine di subordinare l'emissione del documento commerciale in formato elettronico a una richiesta esplicita del destinatario, che dovrà fornire un indirizzo telematico idoneo a riceverlo.

MISURA	REGOLA ATTUALE	PROPOSTA DELLE CAMERE
Mancato collegamento POS-RT	Sanzione 1.000-4.000 euro + possibile sospensione dell'attività	Sanzioni ridotte, superamento della sospensione
Soluzioni software per i corrispettivi	Non equiparate espressamente ai registratori telematici	Stessi requisiti di verifica e certificazione dei RT
Documento commerciale con fattura contestuale	Sempre dovuto	Non necessario se la fattura è emessa nei termini

Il testo finale del decreto correttivo dovrà chiarire se e come queste indicazioni verranno recepite. Nel frattempo resta fermo l'obbligo di collegamento POS-RT già in vigore, e con esso il rischio sanzionatorio per chi non lo ha ancora effettuato tramite il portale Fatture e Corrispettivi.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (11/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO